

N. 22498/2003 R.G.

Sent. 5627/09
Rep. 4499/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile - nella persona del Dott. Gianna Vallescura ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 29.03.2003 e 26.11.2003

T R A

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, V.le Monte Nero n.63, presso lo studio dell'avv. Roberto Pacchioli che lo rappresenta e difende giusta delega a margine all'atto di citazione 29.03.03.

ATTORE

E

[REDACTED] residente in Genova, P.zza R. Rossetti n.1/5

CONVENUTA CONTUMACE

E

[REDACTED] in persona dell'A. U. sig.ra [REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, P.zza C. de Meis n.2, presso lo Studio dell'Avv. Ugo Bimbi,

che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: Usucapione

CONCLUSIONI: come dalle parti costituite precisate nei fogli allegati a verbale di udienza 11.12.2008, qui di seguito uniti in copia.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.03.2003, [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [REDACTED] per sentire accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione, in suo favore, della porzione di terreno dallo stesso posseduta "animo domini", sita nel Comune di Pioltello ed inserita nel foglio 8, mappali n.585 e n. 937 pari rispettivamente a mq. 61,34 e mq.28,12, intestati a [REDACTED], con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrizione della emananda sentenza e con condanna della convenuta, in caso di opposizione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

A sostegno della domanda l'attore premetteva di avere posseduto, animo domini, da più di venti anni, in modo pacifico ed ininterrotto la porzione di terreno predetta, insistente in un più vasto appezzamento, adibita ad orto e

a coltivazione di viti ed alberi da frutto e completamente recintata.

All'udienza di prima comparizione in data 18.06.2003, il Giudice, dichiarata la contumacia di [REDACTED] non costituitasi in giudizio benchè ritualmente citata, autorizzava parte attrice, che ne aveva fatto richiesta, ad integrare il contraddittorio nei confronti di [REDACTED] divenuta intestataria del lotto (sito in Pioltello, frazione Seggiano, censito al N.C.T. di detto Comune alla partita 2250, foglio 8, mappali 937, 585, 938 e 940, a seguito e per effetto di aggiudicazione in asta giudiziaria 12.12.2002, come da decreto di trasferimento 29.09.2003) nel quale insisteva l'appezzamento di terreno oggetto di causa.

A tanto provvedeva l'attore che, con atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato in data 26/11/2003 ad [REDACTED] [REDACTED] estendeva alla Società convenuta la domanda di usucapione di cui sopra.

Instauratosi rituale contraddittorio, [REDACTED] con comparsa di risposta depositata il 29.12.2003, chiedeva respingersi le domande tutte avanzate dall'attore e, in via riconvenzionale, condannare l'attore [REDACTED] al rilascio del terreno da esso occupato in Pioltello, Frazione Seggiano, N.C.T. partita 2250, foglio 8, mappale 585, ritenutane la proprietà piena ed esclusiva in capo alla convenuta.

Disposto l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c., peraltro non potuto effettuare per la mancata presenza dell'attore, assegnati i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, nei termini di cui all'ordinanza 12.10.2005. Espletate le prove orali, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell' 11.12.2008, veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. n. 12984/02).

Nel caso di specie, ritiene il giudicante che il protrarsi del possesso in capo all'attore per il periodo ventennale utile ad usucapire ex articolo 1158 c.c., non risulti univocamente provato all'esito della compiuta istruttoria, avuto riguardo alla data di instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che l'accertato rilievo del

difetto di una condizione di accoglibilità della domanda, ne impone il rigetto.

Rileva invero il Tribunale che nell'ambito del presente procedimento sono stati escussi numerosi testimoni - alcuni dei quali ([REDACTED]

[REDACTED], a seguito di rinuncia da parte del Difensore della convenuta che li aveva indicati, fatti propri e citati dalla Difesa dell'attore (v. verbale 14.06.2007) - i quali hanno fornito versioni difformi e contrastanti tra loro quanto al predetto dato temporale, collocando i testi

[REDACTED] e [REDACTED] l'occupazione iniziale da parte dell'attore Furini Mario della porzione di terreno per cui è causa nel 1978-1980 e per contro assumendo i testi [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] che il terreno sul quale insiste l'appezzamento oggetto del presente giudizio nel 1986 era incolto e che solo nel 1987 erano cominciate le prime occupazioni da parte degli "ortisti" in luogo.

In particolare, la teste [REDACTED] precisato che l'attore è un lontano parente del proprio marito, ha dichiarato: "da quando mio nipote ha deciso di comprare la casa a Seggiano nel 1979, lo stesso ha occupato il tratto di terreno contraddistinto col n. 22 nella planimetria che mi si esibisce in visione - doc.3 attore"; che dal 1979 [REDACTED] aveva recintato il terreno in oggetto chiudendolo con un cancello ed un lucchetto e quindi coltivandolo

ininterrottamente "fino a circa 2-3 anni fa allorché glielo hanno distrutto"; che in luogo c'erano anche alberi da frutta ed una baracchetta per il ricovero degli attrezzi e di una moto, presso la quale "facevamo merenda" (verbale 31.05.06).

Del pari il teste ██████████ escusso all'udienza del 16.11.2006, precisato di conoscere l'attore "dal 1982 anzi dal 1980", ha confermato che da tale epoca il predetto occupava la porzione di terreno - che aveva già recintato con rete e paletti ed una porticina con catena e lucchetto la cui chiave deteneva personalmente - indicato con il n. 22 nel doc. 3) attoreo; che nell'inverno 1980 quando aveva visto l'orto in oggetto per la prima volta, "c'era un po' di verdura ed una pianta di albicocche" ed anche "un gabbio dove ██████████ teneva gli attrezzi". Il teste ha aggiunto che a causa del proprio lavoro, non sempre poteva andare a trovare ██████████ "e quindi io non so se il predetto abbia ininterrottamente coltivato il suo orto, ma quando andavo vedevo sempre la verdura e la pianta", affermando altresì di aver frequentato ██████████ fin quando non erano arrivate in luogo le ruspe, circa nel 2003 (verbale 28.09.06).

All'udienza del 14.06.2007 la teste ██████████ sorella dell'attore, ha dichiarato: "nel 1979 è morto mio padre e sono certa che anche a quella data c'era l'orto in questione" - quello indicato nella planimetria (doc.3 attore) con il n.22; che dal 1978 suo fratello aveva

coltivato quel terreno con i prodotti di stagione e vi aveva piantato alberi da frutta, dopo averlo recintato e "chiuso con un cancello munito di lucchetto la cui chiave mio fratello teneva per sé", costruendovi anche una "bella baracca per gli attrezzi, munita di tettoia sotto la quale "si faceva uno spuntino"; che nessuno aveva mai rivendicato la proprietà di quel terreno fin quando l'aveva frequentato, aggiungendo quindi "so solo che nel 2003 la baracca è stata buttata giù".

Con la deposizione resa alla medesima udienza, il teste [REDACTED] figlio dell'attore, ha confermato e ribadito le circostanze evidenziate dalla zia nella testimonianza dianzi esaminata.

L'assunto attoreo relativo alla durata ultraventennale del possesso esercitato uti dominus da [REDACTED] sulla porzione di terreno per cui è causa sembra dunque trovare riscontro alla stregua di quanto affermato dai testi predetti, per esser stato detto potere esercitato dall'attore dal 1978- 1980 sino al 2003 circa, essendo così decorso il termine di cui all'art. 1158 c.c. alla data della domanda introduttiva del presente giudizio o, comunque, alla data della effettuata rivendicazione della proprietà dell'appezzamento di terreno per cui è causa.

Peraltro, i testi indotti dalla convenuta Società (anche quelli poi fatti propri dall'attore) hanno smentito la circostanza temporale in esame, affermando tutti concordemente che la porzione di terreno sul quale

insisteva l'orto in oggetto, alla data del 1986 si presentava in realtà incolto, libero da persone che ne esercitassero l'occupazione, in tal modo escludendo il possesso ininterrotto, pacifico e pubblico sull'orto contraddistinto dal n.22 nella planimetria prodotta dall'attore (doc. n.3) per un periodo ventennale con riferimento alle date di cui sopra.

In particolare, i testi [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] tutti nati tra il 1970 e il 1973, hanno dichiarato che nel 1986 l'intero terreno rappresentato nella planimetria -doc.3 attore (nel quale si trovava anche l'orto n.22 occupato da [redacted] era incolto, "era tutto un prato verde e non c'erano recinzioni e persone sullo stesso... nell'estate del 1986 "io, con [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] abbiamo pensato di costruire questa capanna in modo da avere un posto nascosto alla gente dove andavamo a fumare le prime sigarette, a darci i primi bacetti con le ragazze"... "intorno al gennaio 1987 vedevo i primi anziani arrivare sul nostro terreno".

Il teste [redacted] ha precisato che nel 1986 "oltre questa nostra capanna non c'era niente su tutto il terreno indicato nel doc.3", confermando che le prime occupazioni da parte di estranei "sul nostro terreno" erano iniziate nel 1987.

E il teste [redacted] (verbale 27.03.2007) ha confermato dette circostanze: "prima del 1986 il terreno per cui è causa era

incolto, privo di recinzioni e di persone che l'occupassero. Gli unici ad occupare il terreno fummo noi ragazzi che nel 1986 vi costruimmo una capanna per noi e che giocavamo su quel terreno...libero, non curato, c'era infatti erbaccia".

Nello stesso senso è la testimonianza resa dalla teste [redacted] anche se la collocazione temporale è dalla predetta anticipata - forse per il lontano ricordo - alla fine dell'anno 1985, inizio 1986, allorché si era recata su quel terreno con il suo ragazzo per appartarsi "con lui in una capannina costruita dagli amici del mio ragazzo e che era l'unica baracca presente su quel terreno che era incolto e sopra il quale null'altro c'era ad eccezione di noi ragazzi".

Ancora, il teste [redacted] "io mi sono recato su quel terreno nel 1986, ricordo la circostanza perché era l'anno dei mondiali di calcio e ho visto che quel terreno era incolto e sullo stesso c'era una capanna costruita dai miei amici [redacted] e [redacted]...null'altro c'era su quel terreno".

Il teste [redacted], nato il 9 ottobre 1967 a Pioltello, ha dichiarato: "Nella primavera -estate del 1986 io mi sono recato sul terreno di cui alla planimetria (doc. 3 attore) che mi si mostra per portare una batteria d'auto che serviva per illuminare una baracca che era stata costruita su quel terreno da ragazzi di cui io conoscevo solo [redacted] è stata l'unica volta che mi sono recato su quel terreno e su quel terreno non c'era nulla ad

eccezione della baracca. Ricordo bene l'anno e l'epoca in cui mi sono recato sul luogo, perché avevo appena conseguito la patente"...

Anche gli ulteriori testi : [redacted] [redacted] [redacted] hanno dichiarato che le prime occupazioni da parte di persone, fra le quali essi stessi, sul terreno in oggetto - che nel 1986 era incolto, privo di costruzioni e baracche, ad eccezione di quella "con dei ragazzini" e non occupato da persone - erano avvenute nel 1987.

Il teste [redacted], precisato di aver occupato la porzione di terreno contraddistinta con il n. 27 nel documento 3) dell'attore, nell'aprile del 1987, attaccandosi alla rete di tale [redacted] e che a quell'epoca qualche recinzione c'era (quella n.38 di [redacted] e n.36 di [redacted]) ha dichiarato di avere visto che anche [redacted] stava allora recintando un tratto di terreno, in tal senso datando inequivocamente l'occupazione della porzione di terreno per cui causa n.22 della planimetria - al 1987.

A domanda del Difensore dell'attore, il teste [redacted] ha affermato di aver iniziato una causa per usucapire la porzione di terreno occupata "perché mi ero affezionato a quel terreno e avevo visto che anche gli altri stavano facendo così e così ho fatto anch'io. In seguito ho rinunciato a tale causa pensando che era meglio chiuderla e basta perché non avevo l'età, nel senso che ero andato là nel 1987...ed erano perciò passati solo 16/17 anni".

Il teste [REDACTED] ha confermato quanto dichiarato da [REDACTED] affermando di essere arrivato per la prima volta su quel terreno nel 1987 e di aver visto che [REDACTED] ed altre persone stavano recintando e cominciando a preparare tratti di terreno ad orto e tra queste "c'era anche [REDACTED] che stava come gli altri pulendo la terra e piantava qualche paletto per fare il recinto". Ha aggiunto il teste che nell'aprile 1987 su tutto il terreno in questione "c'era solo una baracchetta di fronte alla porzione occupata da [REDACTED] quella che ci andavano a giocare i bambini, era abbandonata e poi è stata bruciata".

Negli stessi termini si pone sostanzialmente la deposizione del teste [REDACTED].

Ritenuto che in tema di valutazione delle prove, il nostro ordinamento è fondato sul principio del libero convincimento del giudice e nella specie non si ha motivo allo stato di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, osserva il Tribunale che le antitetiche e contrastanti testimonianze sopra evidenziate non consentono di ritenere sussistente la prova che rigorosamente deve essere fornita circa il protrarsi del possesso pacifico ed ininterrotto per un periodo ventennale in capo all'attore ai fini dell'acquisizione della proprietà del bene a titolo di usucapione, dovendosi così constatare il difetto, risultante dalle emergenze istruttorie, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda, come in premessa evidenziato.

Quanto alle dichiarazioni dattiloscritte allegare alla memoria istruttoria di ██████████ depositata il 23.12.2004, esse sono state sottoscritte ed in alcuni casi anche redatte nella parte scritta a mano dai testi indotti da parte convenuta, in quanto corrispondenti a circostanze dai medesimi dichiarate vere e sulle quali i predetti hanno specificamente deposto sotto il vincolo del prestato impegno, dopo essersi dichiarati "indifferenti".

Nè dagli atti processuali si evidenziano in capo ai citati testi, oggi ormai quasi quarantenni e tutti impegnati in varie attività lavorative (██████████ coibentatore; ██████████ artigiano saldatore; ██████████ già lucidatore di pavimenti per ██████████ ed ora pensionato; ██████████ verniciatore in pensione; ██████████, tubista; ██████████ ragioniere; ██████████ cuoca; ██████████ saldatore; ██████████, muratore) interessi tali da motivare una loro asserita falsa testimonianza sulla qualità del terreno di cui al documento 3) e sulla occupazione o meno dello stesso alle date dalle rispettive parti indicate.

L'attore, nelle conclusioni assunte, ha chiesto in via preliminare la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio essendo pendente presso la Procura di Milano procedimento penale avente ad oggetto denuncia per falsa testimonianza nei confronti dei sig.ri ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ sentiti quali testi nel presente procedimento.

L'istanza, già disattesa nel corso del giudizio, va respinta anche in questa sede sia per le argomentazioni che precedono, sia perché non appaiono ricorrere i presupposti della invocata norma che richiede, ai fini della sua applicazione, che il giudizio penale sia in rapporto di pregiudizialità non solo logico, ma anche giuridico con il giudizio civile e sempre che la sentenza penale abbia efficacia di giudicato ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p., in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati: ipotesi che nella specie non appare sussistere per la situazione processuale documentata con riferimento al predetto procedimento penale.

Si sottolinea che i rapporti tra l'azione civile e quella penale non sono più soggetti alla regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, come previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale precedente, ma a quello della autonomia dei due giudizi, per cui l'azione civile autonomamente esercitata prima che sia stata pronunciata sentenza penale prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento che è del tutto autonomo da quello penale (Cass. 13377/99).

A ciò si aggiunga che, nel presente giudizio le dichiarazioni dei testi denunciati non costituiscono l'unico elemento di prova posto a base della decisione che, per contro, a tal fine considera anche le deposizioni rese da testimoni che non risultano denunciati e che hanno

tuttavia reso dichiarazioni conformi alle affermazioni dei primi.

Tenuto conto dell'ampia ed esauriente istruzione espletata anche mediante l'escussione di testi ai quali parte convenuta aveva rinunciato, ma che - come sopra evidenziato - parte attrice ha ritenuto far propri, si respinge l'istanza di quest'ultima di escussione di ulteriori testi di riferimento.

Ritiene il Giudice dover confermare, infine, la propria ordinanza riservata in data 12.02.2008 con riguardo al disposto rigetto dell'istanza di riunione, evidenziandosi che le diverse cause sono state promosse da attori diversi con riferimento a diverse porzioni di terreno e che diverse pure sono le circostanze di fatto da accertarsi con riguardo alle singole cause instaurate.

D'altra parte si ritiene che un giudizio volto ad accertare il diritto di proprietà di un soggetto su un determinato bene immobile - giudizio quindi avente natura costitutiva - non possa esser promosso collettivamente essendo l'oggetto della rivendicazione evidentemente diverso per ciascuna posizione soggettiva.

Non si è pertanto tenuto conto delle argomentazioni svolte in comparsa conclusionale dalla Difesa dell'attrice con riguardo a deposizioni di testimoni non escussi nel presente giudizio.

Alle considerazioni tutte che precedono consegue che la domanda proposta da [REDACTED] va respinta.

In accoglimento della domanda in via riconvenzionale proposta dalla [REDACTED], l'attore va condannato al rilascio dell'area di proprietà della [REDACTED] dal medesimo occupata in Pioltello, Frazione Seggiano, N.C.T. partita 2250, foglio 8, mappale 585 (porzione di terreno indicata con il n.22 nella planimetria doc. 3 prodotta dall'attore).

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti in causa.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) respinge, come da motivazione, le domande proposte dall'attore;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Società, condanna [REDACTED] al rilascio della porzione di terreno di proprietà della [REDACTED] dall'attore occupato in Pioltello, Frazione Seggiano, N.C.T. partita 2250, foglio 8, mappale 585 (porzione di terreno indicata con il n. 22 nella planimetria doc. 3 dell'attore);

3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 21 aprile 2009.



IL GIUDICE
Gianpiero